TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

BARI

Relazione sulla giustizia amministrativa

nella circoscrizione

Anno 2018

Angelo Scafuri

Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Bari, 2 marzo 2018

Palazzo Diana Filo della Torre

Benvenuti alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2018.

Sono grato alle autorità – religiose, civili e militari - ai colleghi delle magistrature consorelle, agli amici del consiglio di presidenza e dell'associazione magistrati amministrativi, agli esponenti del mondo accademico, a tutti voi di aver accettato l'invito a presenziare: siete per noi tutti ospiti d'onore!

La relazione ed i relativi interventi programmati saranno seguiti dal cerimoniale di giuramento dei giovani colleghi vincitori dell'ultimo concorso, che iniziano da oggi la loro avventura nella magistratura amministrativa, ai quali auguro ogni possibile soddisfazione personale, felice che abbiano scelto per l'esordio il nostro Tribunale!

Anche quest'anno abbiamo dovuto, causa scarsissime risorse finanziarie, curare l'intero allestimento dell'apparato "in house", in maniera artigianale.

Uso il plurale non per una forma di "maiestatis" ma perché rappresento la nostra grande comunità – di impiegati, avvocati e giudici - che quotidianamente frequenta questi locali come casa propria, senza alcuna ipocrita e falsa retorica.

L'inaugurazione odierna più che sancire l'effettivo inizio dell'anno giudiziario – siamo già a marzo… - rappresenta l'incontro degli operatori del diritto con la cittadinanza pugliese e di Bari in particolare.

In verità l’ospitalità è per noi un imperativo categorico.

Pertanto le occasioni di incontro con il Tar Puglia - oltre che piacere rinnovato in ogni occasione, all’insegna dell’antico motto “amicis qualibet hora” – sono abbastanza frequenti, essendo sempre disponibili ed aperti al dialogo, senza distinzione alcuna tra gli interlocutori.

Tuttavia l'inaugurazione dell'anno giudiziario rappresenta un'occasione di incontro preziosa e speciale, sia perché festa di auspicio per l'anno a venire sia perché momento di riflessione sui temi della giustizia sia perchè appare opportuno sottoporre annualmente al pubblico dibattito i risultati raggiunti nell'esercizio dell’attività che abbiamo l'onore e l'onere di svolgere - funzione pubblica o servizio pubblico che dir si voglia - sottoponendoli all'attenzione della collettività per un confronto costruttivo e proficuo.

Quest’anno la presentazione dei dati statistici si avvarrà dell’ausilio di slides, originali in quanto come già detto preparati in maniera artigianale.

IL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Mi sembra giusto iniziare dalla illustrazione del sistema costituente la “macchina giudiziaria” e dai suoi protagonisti, secondo quella che è l’organizzazione della giustizia amministrativa.

Invero i risultati che vado ad esporre sono frutto della sinergia tra le tre componenti fondamentali, le tre importantissime risorse umane di questo mondo.

Ecco perché la figura che più ci è sembrata adeguata a rappresentarci è quella di un triangolo.

Abbiamo scoperto compiaciuti che questa figura storicamente esprime sia l’idea della divinità - riscontrabile nella simbologia della trinità - sia l’idea dell’ascesi dell’uomo verso la trascendenza divina, l’universale, cioè la protezione divina verso l’umanità e la natura.

Ancora, nell’ordine delle figure chiuse, questa forma si colloca tra il cerchio ed i quadrato, da cui si è dedotto che rappresenti un’entità intermedia tra la sostanza quasi astratta, ovvero spirituale, e la materia che ricade invece sotto i nostri sensi.

Con vanagloria autoironica ci sentiamo di dire che tutto questo non può essere un caso! ……

In primis, gli AVVOCATI, la cui collaborazione è indispensabile.

Essi costituiscono il tramite tra le parti necessarie del processo – cittadino/ricorrente da un lato, Pubblica Amministrazione resistente dall’altro - ed il Tar, assumendo il delicatissimo compito di tradurre in termini giuridici le rivendicazioni del primo e le difese della seconda.

L’adeguato contraddittorio processuale è essenziale al fine della decisione serena ed equilibrata della controversia.

Il foro barese ha svolto in maniera eccellente tale essenziale funzione ma in questa sede mi sembra doveroso elogiare, ancor prima che la professionalità, la generosa, intelligente e fattiva

collaborazione, in un clima di diffusa condivisione degli obiettivi da conseguire e di compostezza e signorilità, anche se talvolta non disgiunta da una buona dose di passionalità, tale da consentire a questo giudice di formare in piena serenità il proprio libero convincimento.

Per questi motivi sento di esprimere il mio più vivo apprezzamento, in quanto la collaborazione di tutti gli avvocati, del foro pubblico e privato, non è mai mancata, non solo nel processo ma anche nella realizzazione di incontri di aggiornamento e formazione tesi all'approfondimento di questioni di comune interesse.

Non potendo intuitivamente farlo per ciascuno, ringrazio per tutti il Presidente della Camera Amministrativa - l'avv. Gagliardi La Gala - e l'avv. Scattarelli, capo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.

In secundis, il personale amministrativo.

La "macchina" non potrebbe funzionare in maniera efficiente se la struttura di supporto non svolgesse quotidianamente la propria preziosa attività.

Il lavoro di gruppo, sotto la sapiente, ferma ma allo stesso tempo dolce guida della D.ssa Mongelli, ha assolto i compiti istituzionali con assoluto spirito di servizio, congiunto ad entusiasmo e dedizione, tale da costituire una propulsione irrinunciabile di questo Tar.

Li ringrazio davvero di cuore, con una menzione particolare per il Direttore della I sezione dott. Francesco Montenegro, insostituibile amico e collaboratore, profondo conoscitore del funzionamento dell'apparato.

Da ultimi noi GIUDICI, cui spetta il difficile compito di decidere, consapevoli che da tale decisione non poche volte dipende la sorte delle persone e della collettività tutta.

IL TAR PUGLIA

Il Tar Puglia è stato istituito nel 1974 ma solo dal 1977 ubicato in questa bellissima sede odierna, palazzo Diana, inaugurata da Aldo Moro e dal Presidente G. Santaniello, come documentato dalla pagina d'epoca della Gazzetta del Mezzogiorno.

All'epoca ne facevano parte, tra gli altri, Guido Meale - padre dell'attuale professore avvocato - Vincenzo Adamo - papà del nostro amabile Presidente Giusy - Corrado Allegretta e Antonio Cavallari, che rappresentano la continuità del Tar Puglia, essendo stati per anni Presidenti rispettivamente della sede di Bari e della sezione staccata di Lecce.

Quest'anno, proseguendo nella storia a tappe, ricordiamo il Pres. Laschena, il Pres. Fortunato ed il Pres. Cuonzo, la cui opera a quanto abbiamo appreso si è svolta negli anni '80.

Come già ricordato l'anno scorso la prima sentenza, a conferma del rigore del novello giudice, sancisce una…rinuncia al ricorso (!) ed è firmata da Brandi, Meale, Catoni e controfirmata come segretario generale da Corrado Allegretta!!!

Grande Presidente, che prima ha provveduto ad organizzare il tribunale dal punto di vista amministrativo e poi lo ha diretto al meglio per circa 10 anni!

Il Tar Puglia, come noto, è composto da quattro sezioni, di cui 3 interne aventi sede a Bari ed una staccata in quel di Lecce, che per la sua rilevanza svolgerà domani la propria autonoma inaugurazione, sotto la preziosa ed impareggiabile presidenza di Antonio Pasca.

Le terza sezione (interna) è composta da Francesco Cocomile, Cesira Casalanguida, Viviana Lenzi e presieduta da Francesco Gaudieri.

La seconda sezione (interna) è composta da Gia Serlenga, Flavia Risso, Maria Colagrande e presieduta da Giusi Adamo.

La prima sezione annovera infine Desireè Zonno, Maria Grazia D'Alterio ed Alfredo Allegretta.

A tutti non può che andare il mio sentito ringraziamento, per gli sforzi profusi che hanno consentito ancora una volta di far primeggiare il Tar Puglia in quantità e qualità.

Un ringraziamento particolare, ma anche…risentito, a tutte le colleghe (ben 6:Patatini, D'Alterio, Lenzi, Casalanguida, Risso e Colagrande) che prossimamente ci lasceranno per trasferimento presso tribunali più vicini alle loro famiglie.

Senza di loro il Tar Puglia perde notevolissime professionalità e giudici di altissimo valore. Perdiamo pure il titolo di Tar più bello d'Italia, come eravamo definiti da più parti!….

Ci mancheranno molto ma, seppure a malincuore, dobbiamo accettare le loro scelte.

In ogni caso, augurissimi per il prosieguo della carriera, con un classico "ad majora"!

Il disappunto per i suddetti trasferimenti è però lenito dai nuovi arrivi.

Ai 3 vincitori dell'ultimo concorso – che oggi hanno giurato la loro…fedeltà – si affiancheranno 3 colleghi di assoluta esperienza e valore: Donatella Testini – che oltre alla notevole bravura consente il riequilibrio…delle suddette doti estetiche – Carlo Dibello e Angelo Fanizza, che viceversa sono stati acquisiti, a parametro zero, solo per il loro tasso di bravura!...

A tutti loro augurissimi di buon e proficuo lavoro insieme!

INTERPRETAZIONE DEI DATI

Nel riferire dell'anno appena trascorso risparmierò alla Vostra paziente attenzione tabelle e grafici, che comunque sono stati allegati al volume per ogni eventuale approfondimento.

Come ormai ripeto ogni anno la vera essenza del nostro lavoro non è tutta nei dati statistici, talvolta addirittura fuorvianti, che anzi ne lasciano trapelare la minima parte.

In quanto attività intellettuale che sfugge ad ogni adeguata rappresentazione, lo sforzo divulgativo che si impone è quello di evidenziarne i tratti più significativi.

Dati e numeri statistici non rendono insomma giustizia al lavoro svolto, in particolare con riferimento all'aspetto qualitativo, costituendo espressione della tendenza alla standardizzazione, poco adattabile al lavoro del giudice, pur presentando innegabili vantaggi e utilità come parametro generale di riferimento.

In definitiva essi vanno considerati con estrema cautela mentre non è affatto semplice spiegare l'intensità, la dedizione, lo studio, l'equilibrio, la serenità d'animo che la professione richiede!

La stessa interpretazione del dato, seppure libera, non può prescindere dalla peculiarità della funzione: il giudice amministrativo è a disposizione del cittadino che lamenti una lesione della propria situazione soggettiva ma può farlo solo su sua espressa domanda, nel senso che il giudice interviene non d'ufficio ma solo se chiamato dal cittadino che ritenga di aver subito un pregiudizio delle sue aspirazioni (si pensi al permesso di costruire o alla domanda di licenza commerciale) ovvero delle sue acquisizioni (espropri, ordini di demolizione) ovvero ancora in gare per l'ottenimento di un bene (concorso, appalto) od ancora dal silenzio su una sua domanda (ovviamente sono solo alcuni esempi nella varietà del contenzioso amministrativo).

In altri termini, se si tratta di una reazione all'esercizio di un'azione amministrativa ritenuta

pregiudizievole, la chiamata del giudice amministrativo a dirimere la controversia dipende soprattutto dal concreto atteggiarsi dell'una e dell'altra!

Ne consegue ineludibilmente che i dati statistici costituiscono un parametro del tutto inadeguato – o per meglio dire ambiguo - per poter valutare in termini di costi/benefici l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Ad esempio, il numero delle cause va ricondotto alla fiducia nella giustizia oppure al tasso di litigiosità o ancora al costo della giustizia o alla professionalità degli avvocati o alla correttezza della pubblica amministrazione?

A ben riflettere questa varietà dell'analisi eziologica può essere logicamente ricondotta anche ad un'azione combinata di tutte le surricordate variabili.

In definitiva l'approccio più attendibile per valutare con oggettività la validità dell'esercizio della funzione/servizio pubblico rimane quello di esaminare come il Tar abbia concretamente fatto fronte alla richiesta di giustizia.

In quest'ambito gli elementi da monitorare sono riconducibili soprattutto alla tempistica ed alla modalità dell'attività, vale a dire alla qualità della risposta che il giudice fornisce al cittadino che lo invoca.

Tutto ciò premesso, passo ad illustrare la situazione, sviluppata secondo alcune più rilevanti aree di indagini.

ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

In un sistema di tutela giurisdizionale come sopra detto ad impulso di parte la domanda di giustizia non può che essere ricondotta ai RICORSI PERVENUTI

I ricorsi depositati nell'anno sono stati pari a 1350.

In realtà il numero è più elevato se si tiene conto dei motivi aggiunti (282) e dei ricorsi incidentali (41), che ormai quasi inevitabilmente accompagnano il contenzioso in materia di appalti.

Si tratta di circa il 14% in meno rispetto all'anno precedente (14,4 per la precisione).

Il decremento è addebitabile alla difficile congiuntura socioeconomica ed al confermato costo di accesso alla giustizia.

Quest'ultimo, rappresentato come noto dal contributo unificato, sebbene in parte destinato a finanziare le spese dell'organizzazione giudiziaria, rappresenta il maggior deterrente a far valere dinanzi al giudice le proprie ragioni.

La risposta della giustizia è costituita dai RICORSI DECISI

I ricorsi decisi sono stati 1643, di cui ben 244 nello stesso anno (circa il 20%).

Ne consegue che il bilancio dell'anno si è chiuso con un saldo attivo.

Invero, essendo pervenuti 1350 ricorsi mentre ne sono stati definiti 1643, il predetto saldo attivo è di circa 300 affari!!! (293 per la precisione, pari al 21,70%).

Tutto ciò determina il numero dei RICORSI PENDENTI

Il numero dei ricorsi pendenti è pari a 4338, con abbattimento dell'arretrato di un ulteriore 7%. Ricordo che il massimo storico, una ventina d'anni fa, era di circa 34.000 ricorsi, per cui appare evidente il notevole passo in avanti compiuto.

Va anche considerato che in gran parte si tratta di un arretrato apparente, meramente cartaceo, in quanto costituito da ricorsi per i quali le parti hanno perso ogni interesse a seguito della successiva attività dell'amministrazione o per il semplice decorso del tempo.

A fine anno, con proseguimento per buona parte del 2018, è stato comunque avviato un nuovo programma di smaltimento dell'arretrato, con fissazione di sei udienze straordinarie.

In definitiva il tribunale ha ampiamente assorbito il carico corrente ed ha sensibilmente intaccato il contenzioso pendente, riuscendo a risolvere più affare di quanti ne sono stati introitati, il che è un risultato che ogni anno ci inorgoglisce, anche perché, ottenuto grazie allo spirito di servizio e di sacrificio di tutti gli addetti - ripeto ancora una volta, impiegati, avvocati e magistrati – consente, oltre che preconizzare la totale eliminazione dell'arretrato in qualche anno, di rendere concreto, e non mera chimera, il principio cardine di efficienza del giudice amministrativo: la ragionevole durata del processo.

TIPOLOGIA CONTENZIOSO E GIURISPRUDENZA

I settori di intervento del GA sono davvero disparati, per cui menziono solo quelli più significativi.

Il contenzioso più rilevante è rappresentato da controversie inerenti il governo del territorio, con edilizia urbanistica in prima linea:

- 1121 pendenti (25,8%)
- 250 depositati (18,5% del totale)
- 315 decisi

Cospicui anche i dati relativi all'ambiente:

- 278 pendenti (6,4%)
- 25 depositati, (1,9% del totale)
- 87 decisi

Segue la materia del pubblico impiego:

- 729 pendenti (16,8%)
- 170 depositati (12,5% del totale)
- 229 decisi

e le controversie relative al settore commerciale, vale a dire autorizzazioni, concessioni e commercio:

- 370 pendenti (8,5%)
- 100 depositati (7,4% del totale)
- 154 decisi

Particolarmente significativi i dati inerenti l'attività contrattuale pubblica:

- 219 pendenti (5%)
- 181 depositati (13,4% del totale)
- 212 decisi

Al riguardo non può non segnalarsi anche per quest'anno con viva soddisfazione, atteso la rilevanza della materia e dei suoi riflessi sull'economia, la completa evasione dei ricorsi in materia di appalti pubblici.

Del pari, per gli appalti 2018 sono state già fissate le udienze pubbliche di trattazione (ad aprile, maggio).

Si tratta di cause molto complesse, che presentano notevoli difficoltà talvolta anche di carattere processuale, avendo il legislatore previsto un cd. rito super accelerato da contemperare con quello speciale anch'esso accelerato rispetto a quello ordinario.

Infine notevoli anche le cause in materia di sanità:

- 356 pendenti (8,2%)
- 86 depositati (6,4% del totale)
- 64 decisi

Particolare rilievo va poi dato non a singole materie ma a peculiari tematiche, fattispecie tipiche e sintomatiche di mala amministrazione.

Mi riferisco in primo luogo al giudizio di ottemperanza, cioè alle cause originate da altre cause in quanto promosse per dare esecuzione ad una precedente sentenza passata in giudicato.

L'ottemperanza può riguardare sentenze dello stesso GA – il cui dictum non viene rispettato dall'Amministrazione, quantomeno nella sostanza – ovvero sentenze del giudice ordinario, tra le quali spiccano quelle di condanna al pagamento di somme determinate ovvero risarcimento danni da emotrasfusioni.

I ricorsi pendenti in materia risultano essere 212 (4,9%), ne sono stati depositati 218 (16,1%), decisi 206.

Al riguardo non può mancarsi di stigmatizzare ancora una volta il comportamento dell'ente pubblico, che preferisce allo spontaneo adeguamento al provvedimento giurisdizionale la sostituzione ad opera di commissari ad acta, con intuibili aggravi di spese, oltre eventuali risarcimenti e responsabilità contabile oltreché disciplinare.

Altro settore da evidenziare è quello del silenzio.

In questi casi le istanze dei cittadini non sono riscontrate – né in senso negativo né in senso positivo – ovvero non lo sono in tempi congrui, qualunque sia il contenuto delle relative determinazioni, il che comporta ovviamente il ricorso al giudice con aggravio di costi e di tempi.

Nell’anno risultano depositati 59 ricorsi con un decremento del 18%.

Quanto alle decisioni significative rinvio alla rassegna curata dalla Camera Amministrativa, dalla quale è agevole evincere la ricchezza, la varietà e l’estrema attualità dei temi trattati da questo tribunale.

Veniamo all’attività produttiva, che ovviamente va rapportata al numero esiguo dei giudici, i quali hanno operato al limite dei tetti massimi stabiliti dal Consiglio di Presidenza.

PROVVEDIMENTI PUBBLICATI

- 2431

Di cui 1122 sentenze (1003 ordinarie, 119 brevi), 489 provvedimenti cautelari (412 ordinanze, 77 decreti), 820 vari (ordinanze, decreti ecc)

Le decisioni si atteggiano in maniera varia, a seconda di quello che è stata l'evoluzione del processo.

I provvedimenti pubblicati sono stati 2431, ribadendo che i ricorsi decisi hanno superato quelli depositati, con conseguente ulteriore diminuzione dei giudizi in attesa di definizione.

In particolare nel 2017 il tribunale ha pubblicato 1122 sentenze di merito, di cui 1003 ordinarie e 119 sentenze brevi.

Sono poi stati adottati 489 provvedimenti cautelari, di cui 412 ordinanze e 77 decreti, ad essi vanno aggiunti ordinanze collegiali, decreti decisori e provvedimenti di vario contenuto e natura: ordinanze presidenziali, decreti ingiuntivi, decreti collegiali, decreti presidenziali, dispositivi di sentenza.

Le sentenze di accoglimento (398) superano quelle di rigetto (314) mentre 423 sono le decisioni in rito.

Peraltro valutare la resa del sistema secondo l'esito del giudizio sarebbe profondamente errato: il giudice decide solo secondo giustizia!

Il dato quindi – lungi dall'evidenziare un giudice più "buono" o per così dire un'amministrazione "più cattiva" - significa semplicemente che nel 2017 cittadini che hanno fatto ricorso alla giustizia in maniera ritenuta fondata sono risultati più numerosi!

Piuttosto va rimarcato il rilevante numero di sentenze estintive del giudizio (come detto 423), sia che abbiano dichiarato il difetto di giurisdizione ovvero preso atto della cessazione della materia del contendere o del sopravvenuto difetto di interesse o comunque dell'improcedibilità o infine della rinuncia al ricorso.

Al riguardo sarebbe sempre auspicabile la tempestiva comunicazione delle sopravvenienze, onde poter definire più celermente la causa con il decreto monocratico, così come andrebbe evitata ogni istanza dilatoria, che finisce soprattutto in sede di introito a scapito delle altre cause in attesa di definizione.

Va ancora sottolineata la sostanziale coerenza con il giudice di appello, ed anche della nomofilachia, che ha condiviso rilevanti indirizzi giurisprudenziali di questo giudice.

Ancora più interessanti le statistiche individuali, cioè riferite in media al singolo magistrato.

In sostanza può dirsi che ogni giudice amministrativo di questo tribunale ha depositato per la pubblicazione oltre 218 provvedimenti - di cui 125 fra sentenze e sentenze brevi, 46 ordinanze cautelari, 24 ordinanze collegiali, oltre a plurimi altri provvedimenti (decreti ingiuntivi, decreti collegiali, dispositivi di sentenza e di ordinanza, provvedimenti relativi al gratuito patrocinio) - vale a dire un provvedimento ogni giorno e mezzo (1,67) inclusi sabati, domeniche e festivi.

Di questi i ricorsi definiti sono 183 mentre le istanze di sospensiva circa 90.

Se si tiene conto che lo stesso magistrato va in ferie - pari a 30 giorni come in tutto il pubblico impiego - portandosi dietro i fascicoli introitati nell'ultima udienza, per i quali deve scrivere le relative sentenze, così come deve poi studiare le cause assegnate per la prima udienza posto feriale, può concludersi che la vita del giudice amministrativo non è poi così agevole, anche se per quello barese c'è il vantaggio (!?!) di poter fare le vacanze anche a casa propria, visto lo splendore dei luoghi e del mare!.....

LA TEMPISTICA

I tempi di definizione delle cause dipendono dalla materia, avendo il legislatore riservato un binario accelerato per talune di esse, ma la media è davvero sorprendente.

Per le suddette corsie preferenziali introdotte dalla legge per singole materie, è sufficiente qualche mese per giungere alla sentenza definitiva; in particolare per gli appalti pubblici il tempo medio della decisione è al di sotto della media nazionale, 100 giorni anziché 150.

Nel rito ordinario il tempo medio di pubblicazione della sentenza è di circa 1 anno/1 anno e mezzo dal deposito del ricorso, di circa un mese se si tiene conto della data di introito della decisione.

Ancora più rapidi sono i tempi di definizione del processo cautelare.

Le richieste di tutela cautelare monocratica vengono decise ad horas, le istanze cautelari ordinarie sono decise praticamente in tempo reale - fermo restando il doveroso rispetto del contraddittorio, esse sono fissate normalmente alla prima camera di consiglio successiva al deposito del ricorso, per cui non esistono pendenze - in caso di sentenza breve la decisione viene pubblicata in media a 15,6 giorni dall'udienza camerale!!!

IL PROCESSO BREVE

In definitiva ciò che rende il nostro sistema di giustizia amministrativa in linea con i principi del diritto europeo è proprio il processo breve.

Con tale locuzione possiamo intendere in primo luogo il processo di urgenza, autonomo anche se strumentale rispetto a quello di merito, che è appunto in grado di assicurare l'effettività della tutela, come palesato dal numero delle istanze di sospensione degli atti impugnati che accompagnano i ricorsi, nel 2017 ben 808.

La tutela cautelare rende possibile di avere un primo vaglio giurisdizionale in brevissimo tempo dalla proposizione del ricorso (mediamente 2 settimane ma anche meno), il che costituisce un indubbio vantaggio per i ricorrenti ma a ben vedere anche per la stessa pubblica amministrazione, perché, anche se si tratta di una giustizia cd. sommaria, essa è strumentale all'effettività della tutela giurisdizionale, sulla base del principio secondo cui la durata del processo non può risolversi in danno della parte che ha ragione.

In secondo luogo, quale peculiarità di questo tar, si può far riferimento alla tutela informale, che non poche volte si è dimostrato di pari se non di superiore efficacia.

Si tratta di una cospicua attività che, pur non traducendosi in provvedimenti formali per cui non traspare dai dati statistici ufficiali, impegna il Collegio in maniera più intensa e direi anche professionalmente più elaborata.

La procedura prevede che ogni decisione venga preceduta dalla convocazione delle parti interessate in maniera appunto informale.

Vale a dire che il processo si sviluppa in riunioni atipiche – alla presenza non solo del sottoscritto Presidente ma anche dei colleghi in una vera e propria camera di consiglio irrituale - dove i toni del contenzioso vengono resi oltremodo pacati, in una completa rappresentazione delle rispettive tesi, con pieno rispetto del principio del contraddittorio e smussando ogni tono polemico, nella consapevole comprensione anche delle ragioni altrui e nel rispetto delle reciproche posizioni.

In tal maniera alla successiva camera di consiglio collegiale sia le parti sia i giudici arrivano molto più preparati perché la questione è già stata sviscerata completamente, libera appunto da ogni vincolo formale.

Non poche volte la controversia addirittura si conclude con una stretta di mano a suggellare la "pace" ritrovata.

Tale tecnica non poche volte si ripete in camera di consiglio collegiale, che si conclude con una richiesta di cancellazione della richiesta cautela per un differimento della decisione alla più mediatata sede di merito.

In terzo luogo, la tutela cautelare, formale ed informale, porta a parlare della sentenza breve, istituto di cui il giudice amministrativo si avvale spesso e volentieri - direi appena le ragioni delle rispettive pretese delle parti e la loro precisa focalizzazione ad opera degli scritti difensionali lo consentano – concretizzando la definizione della controversia nel merito a seguito della proposizione dell'istanza cautelare e quindi nei suddetti tempi brevissimi.

Il processo breve richiama per associazione il principio di sinteticità.

Invero si tratta di uno dei mezzi per dare ausilio agli obiettivi della ragionevole durata del processo, dell'abbattimento dell'arretrato, della qualità delle decisioni e del processo telematico: in altri termini costituisce uno dei modi per arrivare ad una giustizia rapida ed efficace.

Va registrato in proposito un notevole miglioramento – sia negli scritti difensivi degli avvocati sia nelle nostre sentenze – anche se credo che possa essere ancora un piccolo sforzo.

Mi rendo conto che occorre coniugare sinteticità e chiarezza, per cui in definitiva

sintetizzare richiede più tempo ed impegno che scrivere molto, ma il rispetto del canone – che appare deontologico ed opportuno, anche quale correttivo e rimedio alla facile prolissità indotta dall'uso della tecnologia informatica – appare essenziale per tutti gli operatori del diritto.

Esso in verità dovrebbe ispirare in primo luogo anche l'esercizio della funzione legislativa, conducendo alla produzione di norme sintetiche e chiare mentre si continua a registrare una convulsa e scoordinata attività normativa, che crea più problemi di quanti ne risolve.

PROSPETTIVE

Il futuro cosa ci riserva?

Mi sembra di poter affermare che, anche in considerazione del contesto socio-politico, non vi dovrebbero essere grosse riforme strutturali, anche perché ne stiamo vivendo una molto importante quale il PAT, acronimo che sta per processo amministrativo telematico.

Dal 1° gennaio 2017 è partito il pat, che ha introdotto una digitalizzazione totale degli atti processuali, dando valore legale esclusivamente agli atti digitali e non più a quelli cartacei, il che consente, tra l'altro, di effettuare i vari adempimenti processuali senza bisogno di recarsi presso l'ufficio giudiziario.

Tutti gli atti del processo sono ormai documenti informatici, dalla notifica del ricorso alla firma e pubblicazione della sentenza.

In sintesi è stato informatizzato l'intero processo amministrativo, con la formazione del fascicolo elettronico che consente l'intera gestione del giudizio in via telematica.

Dal 1° gennaio 2018 il pat si applica anche al contenzioso anteriore al 2017.

Si è trattato di un cambiamento epocale del modo di lavorare, con notevoli benefici in termini di semplificazione, economicità, razionalizzazione delle procedure.

Sono fiducioso che le difficoltà iniziali nel passaggio dallo studio tradizionale del fascicolo a quello digitale potranno essere superate attraverso una sempre più mirata applicazione funzionale dell'informatica al diritto e la valorizzazione di prassi virtuose, come l'utilizzo, nella redazione degli atti di parte, della tecnica del collegamento ipertestuale, la quale, già sperimentata in diversi giudizi

in corso, attraverso un semplice click del mouse consente di accedere immediatamente al documento richiamato in atti (a titolo esemplificativo: provvedimento dell'amministrazione, atto di parte, planimetrie, atti progettuali, giurisprudenza, dottrina, ecc.), cosi' ottimizzando tempi ed energie profuse nello studio di fascicoli complessi e voluminosi, a vantaggio di tutti gli operatori del processo, parti e giudice.

In ogni caso, e non risulti contraddittorio, raccomando l'allegazione della cd. copia di cortesia, la cui produzione in verità è prescritta dalla legge (art. 1 comma 1150 della legge n. 205/2017, che ha prorogato di un anno, fino al 1° gennaio 2019, per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati con modalità telematiche, l'obbligo del deposito di almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi), per cui più che di copia di cortesia dovrebbe parlarsi di copia….d'obbligo!

Passando ai progetti, intendo continuare l'opera di avvalersi di ogni mezzo per ulteriormente ridurre la durata del processo, essendo profondamente convinto che l'effettività della giustizia nell'attuale momento storico sia costituita da sentenze che, concise ma allo stesso tempo adeguatamente motivate, siano pubblicate in tempi rapidi.

Al riguardo è in via di organizzazione l'ufficio del processo, composto da giovani laureati, in tirocinio presso il tribunale, coadiuvati dal personale di segreteria e coordinati da un magistrato (come previsto dal regolamento di organizzazione della giustizia amministrativa).

Si tratta di strumento che il legislatore considera strategico nel garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione del PAT

Del pari, confidando come per il passato nella più fattiva e proficua collaborazione con i colleghi delle altre magistrature, con tutto il foro - sia libero sia erariale – con il mondo accademico, proseguirà l'organizzazione di convegni, seminari, corsi ed incontri organizzati su temi rilevanti, in un confronto continuo e nella prospettiva del reciproco arricchimento di esperienza e professionalità.

Al riguardo, ha avuto attuazione nel 2017 e si rinnoverà nel 2018, l'idea del "liberum forum", incontri periodici/giornate di studio, a tema non programmato, con tutti gli operatori del settore, nella convinzione che la maggiore professionalità e formazione si acquisiscono anche mediante l'apertura al dialogo sociale ed istituzionale.

Invero il Tar Puglia intende caratterizzarsi come centro di cultura e formazione giuridica anche con riguardo ai giovani, interlocutori importanti ed attenti.

Abbiamo realizzato, e lo rifaremo, l'open day, così come ormai si susseguono gli incontri con numerosi gruppi di studenti, universitari e non, per assistere alle udienze

Continuano i tirocini formativi, in affiancamento ai magistrati in servizio, così come è stata offerta un'importante occasione di apprendimento "sul campo" per diversi tirocinanti provenienti dalla scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

Con tale attività la giustizia amministrativa si apre ancora di più alla società e fornisce il suo contributo alla costruzione di una reale cultura della legalità.

CONCLUSIONI

Tirando le fila del discorso, spero di aver dato conto come la giustizia amministrativa rappresenti un sistema di tutela piena ed efficiente, una ciambella di salvataggio per il cittadino che invochi la riparazione di un torto e comunque una protezione per tutte le famiglie nell'ottica del prevalente interesse pubblico.

Permettetemi peraltro una riflessione ulteriore e finale sulla natura del giudice amministrativo.

La Costituzione, di cui quest'anno ricorre il 70° anniversario, chiaramente afferma che tutti i provvedimenti del potere pubblico possono essere impugnati davanti al giudice amministrativo.
In particolare l'art. 125 dà espresso risalto alla giustizia amministrativa.

Ma chi è veramente il giudice amministrativo?

Il contenzioso amministrativo è come visto un contenzioso speciale, che attiene essenzialmente al rapporto tra il cittadino ed il potere pubblico.

Se lo Stato da imprenditore è divenuto regolatore ciò non ha ridotto il ruolo del giudice amministrativo ma lo ha accresciuto come "garante dei garanti" della concorrenza, della regolazione economica, dei settori produttivi fondamentali.
In quest'ambito il giudice amministrativo deve trovare il giusto equilibrio tra il sindacato ed il controllo che sconfina nel merito delle decisioni.
Occorre dunque avere il coraggio di non abdicare mai al sindacato ma anche la saggezza di sapersi fermare al momento giusto, evitando qualsiasi commistione del ruolo del giudice e quello dell'autorità.

Per converso può dirsi mutato anche il diritto amministrativo, essendosi passando da un ordinamento incentrato sull'atto ad uno che vede la centralità dell'esercizio del potere, anche in nuove forme (procedimento, partecipazione, moduli consensuali), per cui il giudice amministrativo partecipa della funzione di soluzione dei conflitti tra i diversi livelli di governo.

In questa accezione il giudice amministrativo più che un giudice speciale è il giudice ordinario del legittimo esercizio del potere pubblico, vale a dire il giudice con particolare idoneità ad affrontare le controversie in settori che altrimenti resterebbero privi di tutela del cittadino.

In realtà alla domanda di cui sopra è forse più facile rispondere partendo dalla considerazione di quello che il giudice amministrativo…..non è (!), secondo gli stereotipi più comuni e sbagliati, da cui trapela l'insofferenza verso il controllo giurisdizionale del potere pubblico ed il principio di legalità.

Il Giudice non è né il difensore della parte privata né il difensore della parte pubblica ma è e deve essere l'interprete imparziale delle leggi, anche se talvolta alla sua coscienza si pone il dramma, umano e giuridico, se la ragione formale debba prevalere su quella sostanziale, se la forma debba prevalere sulla sostanza.

Oltre la terzietà il giudice è caratterizzato dall'indipendenza, il cui vero presidio non risiede tanto nelle disposizioni normative che la garantiscono quanto nella sua coscienza e consapevolezza di garante delle leggi e del giusto processo.

NON E' UN BUROCRATE – tantomeno super…- a meno che non voglia darsi a questo termine il significato di impiegato statale di alto grado e specializzazione, perché senz'altro il GA è il primo impiegato dello Stato, al servizio del Popolo Italiano in nome del quale pronuncia le sue decisioni.

Ma l'accezione comune di burocrate è quella figurata, di funzionario che esercita le proprie mansioni (o comunque si comporta) in modo pedante o formalistico.

Al contrario il giudice amministrativo combatte ogni forma di illegittimità dell'agire delle pubbliche prestazioni, cercando di curarne la patologia senza demolirne le funzioni, fornendo in realtà insegnamenti ed indirizzi per migliorarne l'esercizio!

Il giudice amministrativo NON E' NEPPURE UN "BLOCCATORE" DELLE OPERE PUBBLICHE O DELL'ECONOMIA!

Non sussiste alcun rapporto, tantomeno prova alcuna, tra la lamentata decrescita economica ed i ricorsi giurisdizionali amministrativi, se si tiene conto che per i servizi e le forniture l'appalto viene comunque eseguito in proroga dal gestore/fornitore uscente mentre per le opere pubbliche - a prescindere che la normativa consente al giudice di far prevalere l'interesse pubblico alla rapida realizzazione dell'opera, concedendo al concorrente illegittimamente pretermesso solo il risarcimento per equivalente - il ritardo nell'aggiudicazione a tutto concedere non comporta il venir meno dell'effetto favorevole sul prodotto interno lordo ma tutt'al più un lieve differimento, tenuto conto che gli effetti sul pil si verificano nel momento in cui iniziano i pagamenti per i stati d'avanzamento lavori e non certo al momento dell'aggiudicazione o della stipula.

La verità è che il contesto sociopolitico è profondamente mutato, nel senso che le dinamiche pubblicistiche sulle quali interviene il giudice amministrativo non si esauriscono più nella tradizionale dialettica tra autorità e libertà ma tendenzialmente si sviluppano alla ricerca di un equilibrio nel rapporto plurale tra poteri pubblici, poteri dei privati, autonomia, sussidiarietà, mercato, concorrenza.

In questo quadro d'insieme la definitiva risposta alla domanda di cui sopra non può che essere una sola, piaccia o meno:

il GIUDICE AMMINISTRATIVO è semplicemente UN GIUDICE!!!

tutore delle garanzie nei confronti dell'esercizio del potere, sulla base della Costituzione, delle leggi e del diritto europeo, per i quali non si può prescindere da un sistema che consenta un'adeguata tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive incise dall'autorità amministrativa.

Con orgoglio posso affermare che i valori fondanti del giudice amministrativo – in primis quelli della responsabilità, della professionalità, della terzietà e dell'indipendenza - sono profondamente radicati nei giudizi di questo tar e traspaiono con ogni evidenza dal suo quotidiano operare.

Grato della paziente attenzione, concludo assicurando che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia continuerà ad essere, come è sempre stato, al servizio dei cittadini e quindi della Giustizia e con l'auspicio, ma anche la convinzione, di poter fare ancora meglio e di più nel futuro

DICHIARO UFFICIALMENTE APERTO

– NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO E PUGLIESE –

L'ANNO GIUDIZIARIO 2018.

DATI STATISTICI

ELABORATI DAL DR. PAOLO COLAMOREA

Tav.1 - STATISTICA GENERALE STORICA

ANNO	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RICORSI DEPOSITATI	3.457	3.205	3.049	3.536	2.263	2.108	2.155	2.822	2.052	2.057	1.885	1.977	2.195	2.154	2.226	1.849	1.727	1.670	1.701	1.577	1.350
PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEI *RICORSI DEPOSITATI*	*-6,6%*	*-7,3%*	*-4,9%*	*16,0%*	*-36,0%*	*-6,8%*	*2,2%*	*31,0%*	*-27,3%*	*0,2%*	*-8,4%*	*4,9%*	*11,0%*	*-1,9%*	*3,3%*	*-16,9%*	*-6,6%*	*-3,3%*	*1,9%*	*-7,3%*	*-14,4%*
RICORSI DECISI	1.824	2.126	4.815	5.113	5.944	6.348	4.661	4.758	6.388	4.688	3.116	3.112	3.368	4.453	2.149	2.481	1.804	1.723	1.831	1.886	1.643
PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEI *RICORSI DECISI*	*18,2%*	*16,6%*	*126,5%*	*6,2%*	*16,3%*	*6,8%*	*-26,6%*	*2,1%*	*34,3%*	*-26,6%*	*-33,5%*	*-0,1%*	*8,2%*	*32,2%*	*-51,7%*	*15,4%*	*-27,3%*	*-4,5%*	*6,3%*	*3,0%*	*-12,9%*
DIFFERENZA TRA RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DECISI	1.633	1.079	- 1.766	- 1.577	- 3.681	- 4.240	- 2.506	- 1.936	- 4.336	- 2.631	- 1.231	- 1.135	- 1.173	- 2.299	77	- 632	- 77	- 53	- 130	- 309	- 293
PERCENTUALE TRA *RICORSI DEPOSITATI* ***E*** *RICORSI DECISI*	*47,2%*	*33,7%*	*-36,7%*	*-30,8%*	*-61,9%*	*-66,8%*	*-53,8%*	*-40,7%*	*-67,9%*	*-56,1%*	*-39,5%*	*-36,5%*	*-34,8%*	*-51,6%*	*3,6%*	*-25,5%*	*-4,3%*	*-3,1%*	*-7,1%*	*-16,4%*	*-17,8%*
RICORSI PENDENTI AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO	33.187	34.266	32.500	30.923	27.242	23.002	20.496	18.560	14.224	11.593	10.362	9.227	8.054	5.755	5.832	5.200	5.123	5.070	4.940	4.631	4.338
PERCENTUALE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE DEI *RICORSI PENDENTI*	*-4,9%*	*3,3%*	*-5,2%*	*-4,9%*	*-11,9%*	*-15,6%*	*-10,9%*	*-9,4%*	*-23,4%*	*-18,5%*	*-10,6%*	*-11,0%*	*-12,7%*	*-28,5%*	*1,3%*	*-10,8%*	*-1,5%*	*-1,0%*	*-2,6%*	*-6,3%*	*-6,3%*

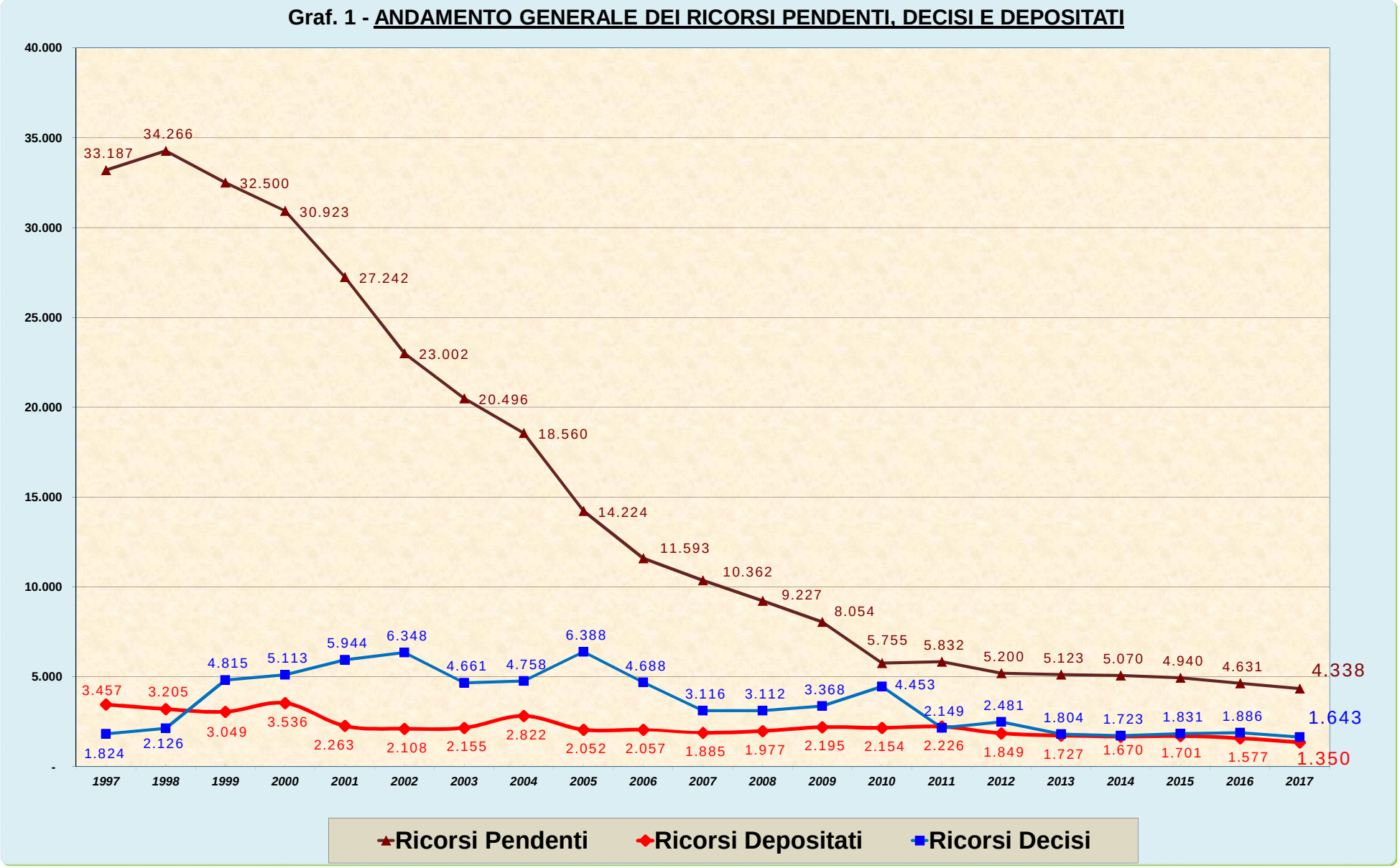
Graf. 1 - ANDAMENTO GENERALE DEI RICORSI PENDENTI, DECISI E DEPOSITATI
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
33.187 34.266 32.500 30.923 27.242 23.002 20.496 18.560 14.224 11.593 10.362 9.227 8.054 5.755 5.832 5.200 5.123 5.070 4.940 4.631 4.338
3.457 3.205 3.049 3.536 2.263 2.108 2.155 2.822 2.052 2.057 1.885 1.977 2.195 2.154 2.226 1.849 1.727 1.670 1.701 1.577 1.350
1.824 2.126 4.815 5.113 5.944 6.348 4.661 4.758 6.388 4.688 3.116 3.112 3.368 4.453 2.149 2.481 1.804 1.723 1.831 1.886 1.643
Ricorsi Pendenti
Ricorsi Depositati
Ricorsi Decisi

Tav. 2 - RICORSI DECISI NELL'ANNO DEL DEPOSITO

ANNO	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RICORSI DEPOSITATI	2.263	2.108	2.155	2.822	2.052	2.057	1.885	1.977	2.195	2.154	2.226	1.849	1.849	1.670	1.701	1.577	1.350
RICORSI DECISI NELL'ANNO DEL DEPOSITO	553	496	547	1.269	735	843	450	634	661	505	633	471	399	397	309	364	244
% ricorsi decisi nell'anno stesso del deposito	*24,4%*	*23,5%*	*25,4%*	*45,0%*	*35,8%*	*41,0%*	*23,9%*	*32,1%*	*30,1%*	*23,4%*	*28,4%*	*25,5%*	*21,6%*	*23,8%*	*18,2%*	*23,1%*	*18,1%*

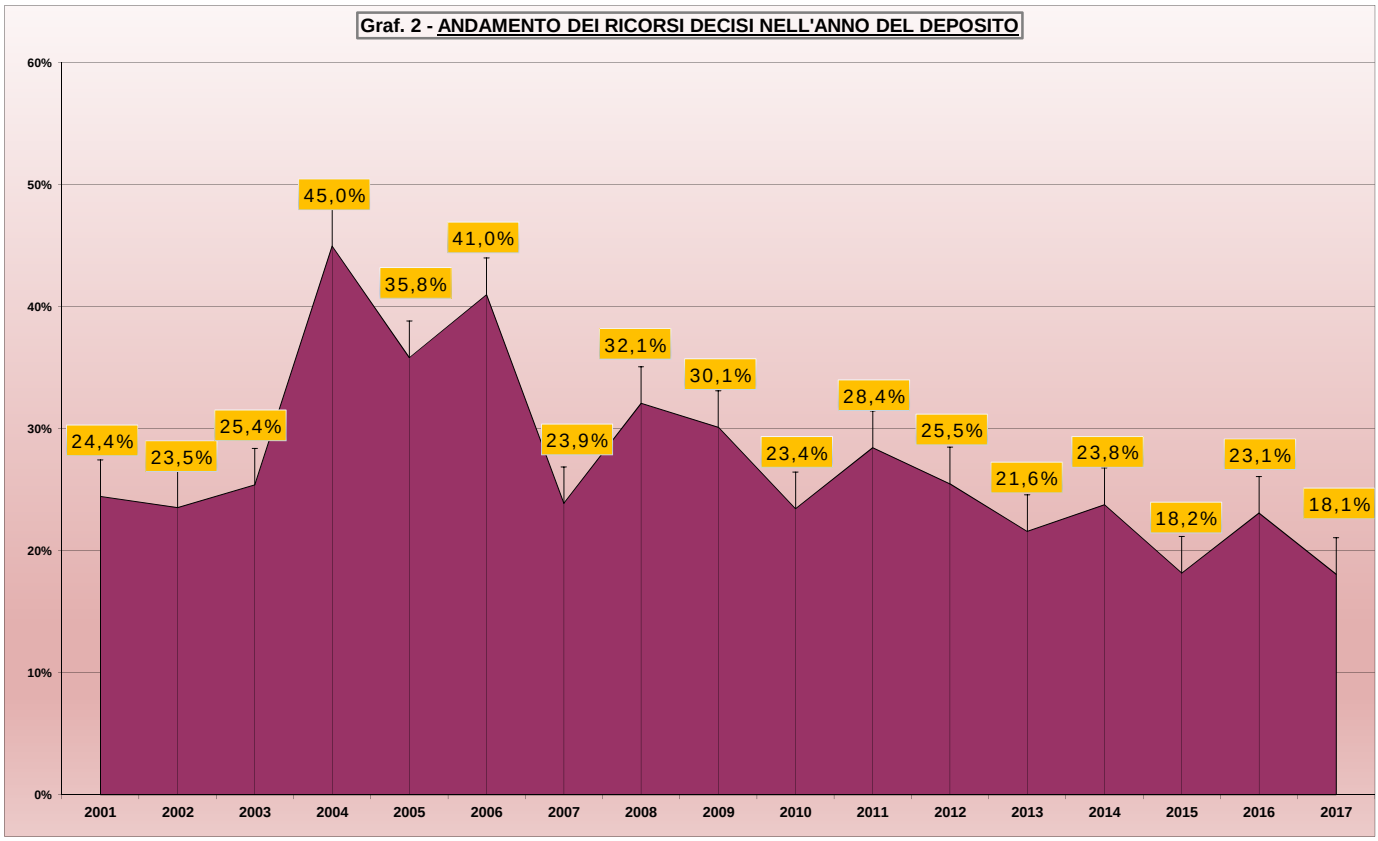

Tav. 3 - RICORSI PENDENTI, DEPOSITATI E DECISI NEL 2017 DISTINTI PER MATERIA

RICORSI IN MATERIA DI:	RICORSI PENDENTI AL 31/12/2016	RICORSI DEPOSITATI NEL 2017	% RISORSI DEPOSITATI DISTINTI PER MATERIA SUL TOTALE DEI RICORSI DEPOSITATI	RICORSI DECISI NEL 2017	RICORSI PENDENTI AL 31/12/2017	% RICORSI PENDENTI DISTINTI PER MATERIA SUL TOTALE DEI RICORSI PENDENTI
Accesso ai documenti	19	47	3,5%	41	25	0,6%
Agricoltura e foreste	71	17	1,3%	15	73	1,7%
Ambiente	340	25	1,9%	87	278	6,4%
Antichità e belle arti	25	7	0,5%	9	23	0,5%
Appalti pubblici lavori-servizi-forniture	250	181	13,4%	212	219	5,0%
Autorizzazioni e concessioni	303	64	4,7%	113	254	5,9%
Caccia e pesca	5	1	0,1%	1	5	0,1%
Carabinieri	4	2	0,1%	3	3	0,1%
Cinem., teatro, spettac., sport e turismo	31	2	0,1%	7	26	0,6%
Commercio, artigianato	121	36	2,7%	41	116	2,7%
Comune e provincia	111	15	1,1%	27	99	2,3%
Demanio statale e regionale	41	10	0,7%	15	36	0,8%
Edilizia ed urbanistica	1.186	250	18,5%	315	1.121	25,8%
Elezioni	2	5	0,4%	1	6	0,1%
Enti pubblici in generale	31	25	1,9%	13	43	1,0%
Esecuzione del giudicato	200	218	16,1%	206	212	4,9%
Espropriazione per pubblica utilità	125	26	1,9%	40	111	2,6%
Farmacia	50	19	1,4%	9	60	1,4%
Forze armate	245	48	3,6%	70	223	5,1%
Industria	28	9	0,7%	7	30	0,7%
Inquinamento	96	24	1,8%	34	86	2,0%
Istruzione	58	1	0,1%	11	48	1,1%
Magistrati	7	1	0,1%	4	4	0,1%
Non classificabile	5	1	0,1%	-	6	0,1%
Ordinanze contigibili e urgenti	9	3	0,2%	2	10	0,2%
Polizia di Stato	18	9	0,7%	8	19	0,4%
Professioni e mestieri	60	12	0,9%	20	52	1,2%
Pubblico impiego	396	82	6,1%	107	371	8,6%
Regione	15	0	0,0%	8	7	0,2%
Servizi pubblici	34	1	0,1%	2	33	0,8%
Servizio sanitario nazionale	334	86	6,4%	64	356	8,2%
Sicurezza pubblica	202	68	5,0%	59	211	4,9%
Stranieri	87	25	1,9%	53	59	1,4%
Università degli Studi	118	28	2,1%	37	109	2,5%
Vittime del dovere	4	2	0,1%	1	5	0,1%
TOTALE	4.631	1.350	100%	1.642	4.339	100%

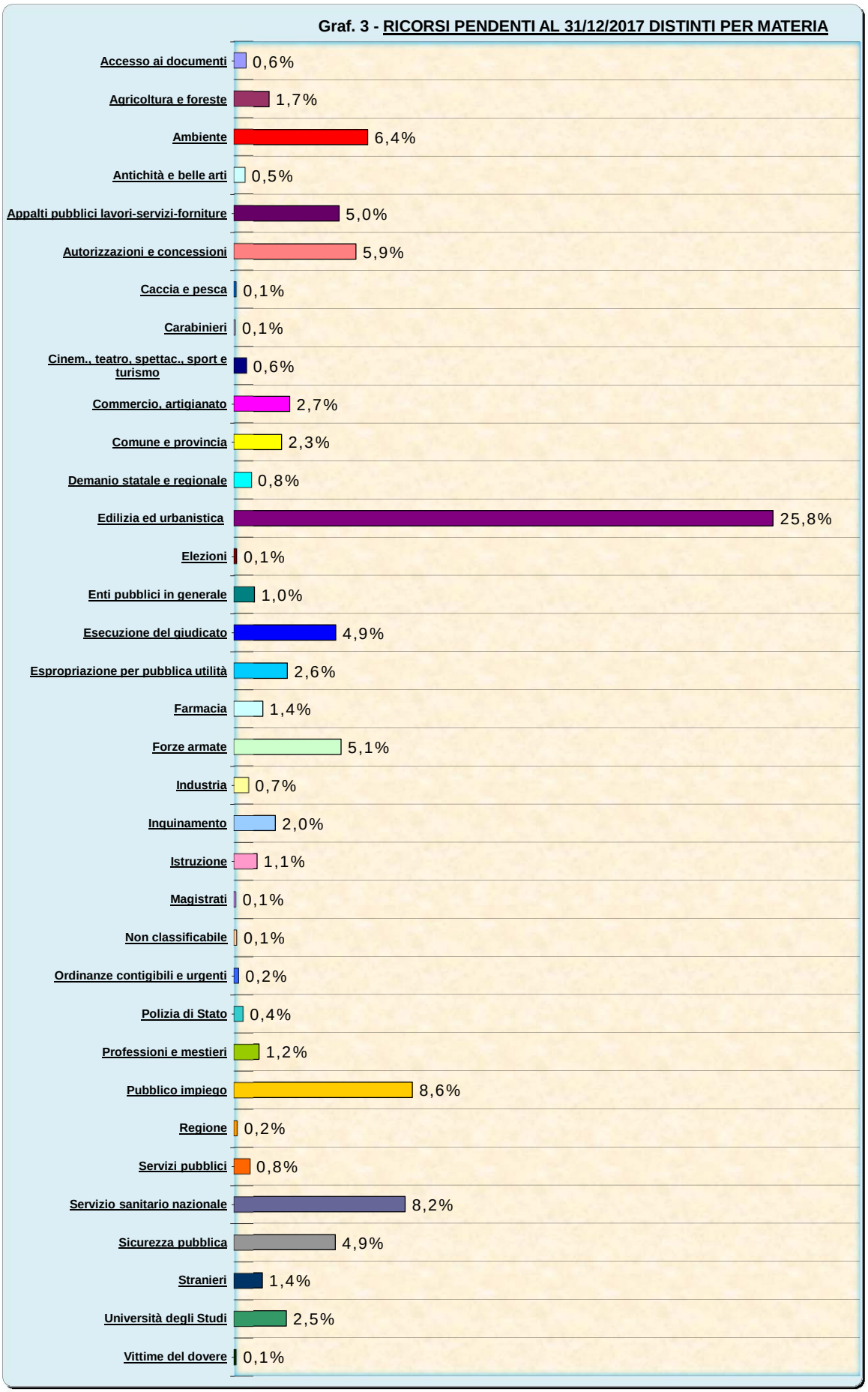
Graf. 3 - RICORSI PENDENTI AL 31/12/2017 DISTINTI PER MATERIA
Accesso ai documenti 0,6%
Agricoltura e foreste 1,7%
Ambiente 6,4%
Antichità e belle arti 0,5%
Appalti pubblici lavori-servizi-forniture 5,0%
Autorizzazioni e concessioni 5,9%
Caccia e pesca 0,1%
Carabinieri 0,1%
Cinem., teatro, spettac., sport e turismo 0,6%
Commercio, artigianato 2,7%
Comune e provincia 2,3%
Demanio statale e regionale 0,8%
Edilizia ed urbanistica 25,8%
Elezioni 0,1%
Enti pubblici in generale 1,0%
Esecuzione del giudicato 4,9%
Espropriazione per pubblica utilità 2,6%
Farmacia 1,4%
Forze armate 5,1%
Industria 0,7%
Inquinamento 2,0%
Istruzione 1,1%
Magistrati 0,1%
Non classificabile 0,1%
Ordinanze contigibili e urgenti 0,2%
Polizia di Stato 0,4%
Professioni e mestieri 1,2%
Pubblico impiego 8,6%
Regione 0,2%
Servizi pubblici 0,8%
Servizio sanitario nazionale 8,2%
Sicurezza pubblica 4,9%
Stranieri 1,4%
Università degli Studi 2,5%
Vittime del dovere 0,1%

Tav. 4 -DOMANDE PRESENTATE

RICORSI

	PRIMA SEZIONE				SECONDA SEZIONE				TERZA SEZIONE				TOTALE			
ANNO	2015	2016	2017	% rispetto anno preced.	2015	2016	2017	% rispetto anno preced.	2015	2016	2017	% rispetto anno preced.	2015	2016	2017	% rispetto anno preced.
ASSEGNATI ALLA SEZIONE	370	448	411	-8,3%	581	647	460	-28,9%	750	482	479	-0,6%	1.701	1.577	1.350	-14,4%
% assegnati alla sezione sul totale	21,8%	28,4%	30,4%		34,2%	41,0%	34,1%		44,1%	30,6%	35,5%		100%	100%	100%	-
di cui con sospensiva	203	274	232	-15,3%	274	325	210	-35,4%	314	197	220	11,7%	791	796	662	-16,8%
% con sospensiva sul totale dei ricorsi con sospensiva depositati	25,7%	34,4%	35,0%	-	34,6%	40,8%	31,7%	-	39,7%	24,7%	33,2%	-	100,0%	100,0%	100,0%	-

MOTIVI AGGIUNTI

	PRIMA SEZIONE				SECONDA SEZIONE				TERZA SEZIONE				TOTALE			
ANNO	2015	2016	2017	% rispetto anno preced.	2015	2016	2017	% rispetto anno preced.	2015	2016	2017	% rispetto anno preced.	2015	2016	2017	% rispetto anno preced.
ASSEGNATI ALLA SEZIONE	150	97	127	30,9%	83	67	101	50,7%	59	101	54	-46,5%	292	265	282	6,4%
% assegnati alla sezione sul totale	51,4%	36,6%	45,0%		28%	25%	36%		20%	38%	19%		100%	100%	100%	
di cui con sospensiva	83	54	61	13,0%	26	34	68	100,0%	33	48	17	-64,6%	142	136	146	7,4%

RICORSI INCIDENTALI

	PRIMA SEZIONE				SECONDA SEZIONE				TERZA SEZIONE				TOTALE			
ANNO	2015	2016	2017	% rispetto anno preced.	2015	2016	2017	% rispetto anno preced.	2015	2016	2017	% rispetto anno preced.	2015	2016	2017	% rispetto anno preced.
ASSEGNATI ALLA SEZIONE	35	26	16	-38,5%	6	8	18	125,0%	6	12	7	-41,7%	47	46	41	-10,9%
% assegnati alla sezione sul totale	74,5%	56,5%	39,0%		13%	17%	44%		13%	26%	17%		100%	100%	100%	

TOTALE DOMANDE PRESENTATE

(Ricorsi + Motivi Aggiunti + Ricorsi Incidentali)

	PRIMA SEZIONE				SECONDA SEZIONE				TERZA SEZIONE				TOTALE			
ANNO	2015	2016	2017	*% rispetto anno preced.*	2015	2016	2017	*% rispetto anno preced.*	2015	2016	2017	*% rispetto anno preced.*	2015	2016	2017	*% rispetto anno preced.*
ASSEGNATI ALLA SEZIONE	**555**	**571**	**554**	*-3,0%*	**670**	**722**	**579**	*-19,8%*	**815**	**595**	**540**	*-9,2%*	**2.040**	**1.888**	**1.673**	*-11,4%*
% assegnati alla sezione sul totale	*27,2%*	*30,2%*	*33,1%*		*32,8%*	*38,2%*	*34,6%*		*40,0%*	*31,5%*	*32,3%*		*100%*	*100%*	*100%*	
di cui con sospensiva	**286**	**328**	**293**	*14,7%*	**300**	**359**	**278**	*19,7%*	**347**	**245**	**237**	*-29,4%*	**933**	**932**	**808**	*-0,1%*
% con sospensiva sul totale con sospensiva	*30,7%*	*35,2%*	*36,3%*		*32,2%*	*38,5%*	*34,4%*		*37,2%*	*26,3%*	*29,3%*		*100%*	*100%*	*100%*	
% con sospensiva sugli assegnati alla sezione	*51,5%*	*57,4%*	*52,9%*		*44,8%*	*49,7%*	*48,0%*		*42,6%*	*41,2%*	*43,9%*		*45,7%*	*49,4%*	*48,3%*	

Tav. 5 - RICORSI DEPOSITATI NEL 2017 DISTINTI PER TIPOLOGIA

TIPOLOGIA RICORSO	PRIMA SEZIONE				SECONDA SEZIONE				TERZA SEZIONE				TOTALE			
	2015	2016	2017	% rispetto al 2016	2015	2016	2017	% rispetto al 2016	2015	2016	2017	% rispetto al 2016	2015	2016	2017	% rispetto al 2016
AVVERSO DINIEGO ACCESSO AI DOCUMENTI	-	-	-	0%	-	-	1	0%	46	50	51	2%	46	50	52	4%
AVVERSO SILENZIO DELLA P.A.	10	19	14	-26%	18	24	20	-17%	37	29	25	-14%	65	72	59	-18%
ELETTORALE	-	-	-	0%	22	5	5	0%	-	-	-	0%	22	5	5	0%
IN OTTEMPERANZA	86	47	61	30%	161	180	125	-31%	73	46	35	-24%	320	273	221	-19%
ORDINARIO	103	266	246	-8%	362	392	238	-39%	539	291	315	8%	1.004	949	799	-16%
PER INGIUNZIONE	-	1	1	0%	2	2	1	-50%	6	8	4	-50%	8	11	6	-45%
RISARCIMENTO DANNO	8	9	9	0%	9	4	4	0%	13	8	3	-63%	30	21	16	-24%
RITO ABBREVIATO	-	-	-	0%	-	1	2	100%	14	8	7	-13%	14	9	9	0%
RITO APPALTI	157	94	69	-27%	-	32	48	50%	-	36	31	-14%	157	162	148	-9%
TRASPOSIZIONE DA RICORSO STRAORDINARIO	6	12	3	-75%	7	5	10	100%	20	5	3	-40%	33	22	16	-27%
OPPOSIZIONE DI TERZO	-	-	-	0%	-	-	-	0%	2	3	1	-67%	2	3	1	-67%
REVOCAZIONE	-	-	-		-	-	-		-	-	1		-	-	1	
RIASSUNZIONE PER INCOMPETENZA (dal 2017)	-	-	8		-	-	3		-	-	-		-	-	11	
DOMANDA DI ACCERTAMENTO NULLITA' (dal 2017)	-	-	-		-	-	3		-	-	2		-	-	5	
OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO (dal 2017)	-	-	-		-	-	-		-	-	1		-	-	1	
TOTALE	370	448	411	-8,3%	581	645	460	-28,7%	750	481	479	-0,4%	1.701	1.574	1.350	-14,2%

Graf. 5 - DIFFERENZA PERCENTUALE DEI RICORSI DEPOSITATI NEL 2017 RISPETTO AL 2016

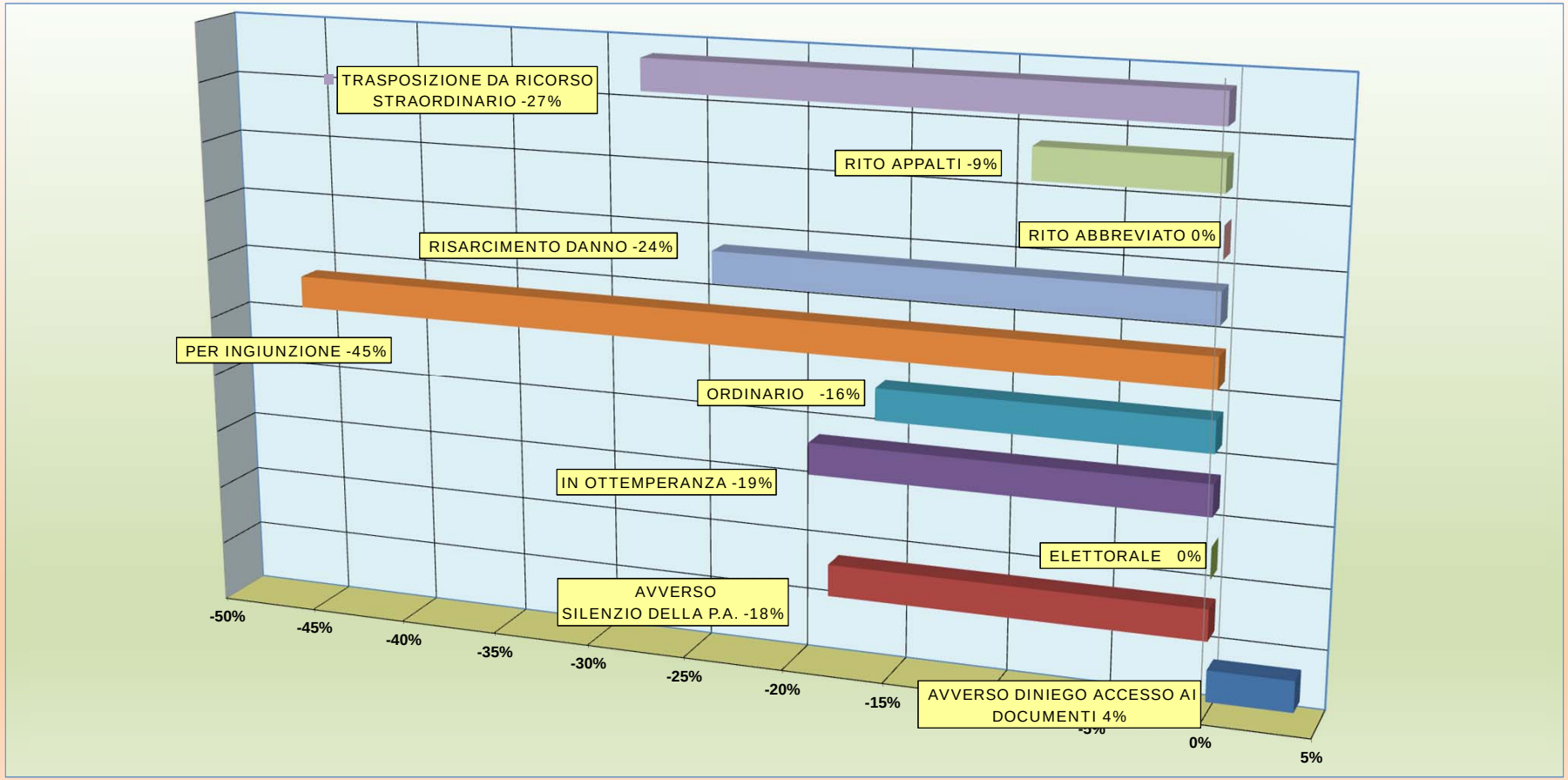

Tav. 6 - PROVVEDIMENTI PUBBLICATI NEL 2017

TIPOLOGIA PROVVEDIMENTI	PRIMA SEZIONE				SECONDA SEZIONE				TERZA SEZIONE				TOTALE ANNO			
	2015	2016	2017	% rispetto anno preced.	2015	2016	2017	% rispetto anno preced.	2015	2016	2017	% rispetto anno preced.	2015	2016	2017	% rispetto anno preced.
SENTENZE	361	297	287	-3,4%	435	403	376	-6,7%	408	379	340	-10,3%	1.204	1.079	1.003	-7,0%
SENTENZE BREVI	33	59	49	-16,9%	62	45	33	-26,7%	68	51	37	-27,5%	163	155	119	-23,2%
TOTALE SENTENZE	394	356	336	-5,6%	497	448	409	-8,7%	476	430	377	-12,3%	1.367	1.234	1.122	-9,1%
% SENTENZE PER SEZIONE SUL TOTALE DELLE SENTENZE	28,82%	28,85%	29,95%		36,36%	36,30%	36,45%		34,82%	34,85%	33,60%					
ORDINANZE CAUTELARI	173	118	109	-7,6%	204	214	169	-21,0%	266	164	134	-18,3%	643	496	412	-16,9%
DECRETI CAUTELARI	34	42	3	-92,9%	33	54	51	-5,6%	37	21	23	9,5%	104	117	77	-34,2%
TOTALE PROVV. CAUTELARI	207	160	112	-30,0%	237	268	220	-17,9%	303	185	157	-15,1%	747	613	489	-20,2%
% PROVVEDIMENTI CAUTELARI DI SEZIONE SUL TOTALE DEI PROVV. CAUTEL.	27,71%	26,10%	22,90%		31,73%	43,72%	44,99%		40,56%	30,18%	32,11%					
ORDINANZE COLLEGIALI	59	90	54	-40,0%	99	78	59	-24,4%	90	52	104	100,0%	248	220	217	-1,4%
% ORD.COLLEGIALI DI SEZIONE SUL TOTALE DELLE ORD.COLL.	23,79%	40,91%	24,88%		39,92%	35,45%		-100,0%	36,29%	23,64%			100%	100%		
DECRETI DECISORI	172	89	162	82,0%	129	269	162	-39,8%	96	235	147	-37,4%	397	593	471	-20,6%
ORDINANZE PRESIDENZIALI	3	5			6	8	8		11	5	6		20	18	14	
DECRETI INGIUNTIVI	0	1			2	2	1		6	10	7		8	13	8	
DECRETI COLLEGIALI	4	8	4		18	3	33		26	16	5		48	27	42	
DECRETI PRESIDENZIALI	5	5	1		20	11	7		5	13	24		30	29	32	
DISPOSITIVI DI SENTENZA	9	5	1		11	5			0	0			20	10	1	
DISPOSITIVI DI ORDINANZA	0	1			1	0			0	0			1	1	-	
GRATUITO PATROCINIO	0	2	2		0	23	21			8	12			33	35	
TOTALE PROVVEDIMENTI	853	720	670	-6,9%	1.020	1.092	899	-17,7%	1.013	946	827	-12,6%	2.886	2.791	2.431	-3,3%
% TOTALE PROVVEDIMENTI DI SEZIONE SUL TOTALE GENERALE	29,56%	25,80%	27,56%		35,34%	39,13%	36,98%		35,10%	33,89%	34,02%					

Graf. 6 - TOTALE SENTENZE DI SEZIONE RISPETTO AL TOTALE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO

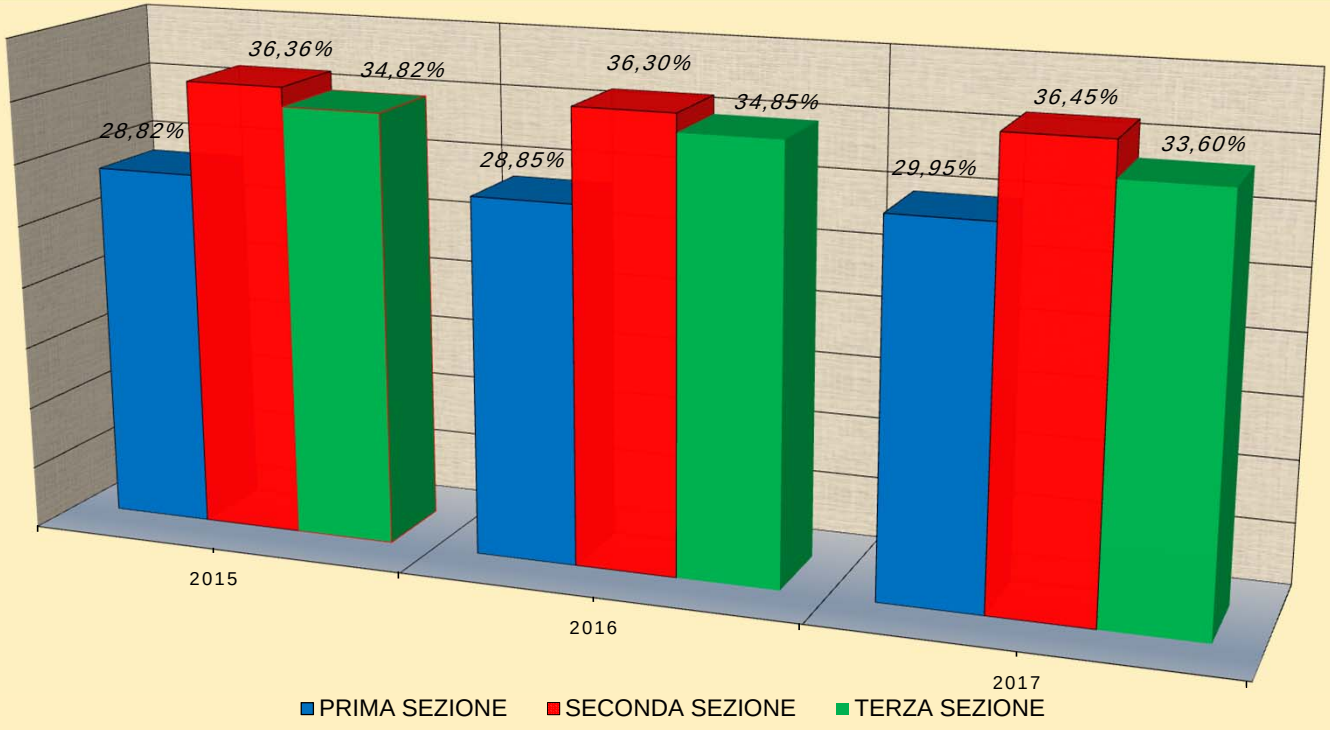

Tav. 7 - SENTENZE E SENTENZE BREVI DISTINTE PER ESITO

ESITO	PRIMA SEZIONE				SECONDA SEZIONE				TERZA SEZIONE				TOTALE PER TIPOLOGIA DI ESITO		TOTALE GENERALE SENTENZE PER TIPOLOGIA DI ESITO	% TOTALE ESITI SU TOTALE SENTENZE
	SENT. ORD.	SENT. BREVI	TOTALE PER SEZ.	% sul totale esiti	SENT. ORD.	SENT. BREVI	TOTALE PER SEZ.	% sul totale esiti	SENT. ORD.	SENT. BREVI	TOTALE PER SEZ.	% sul totale esiti	TOTALE SENTENZE ORDIN.	TOTALE SENTENZE BREVI		
ACCOGLIE	65	24	**89**	***27%***	177	12	**189**	***46%***	105	15	**120**	***32%***	**347**	**51**	**398**	***35,5%***
RESPINGE	99	8	**107**	***32%***	89	6	**95**	***23%***	103	9	**112**	***30%***	**291**	**23**	**314**	***28,0%***
INAMMISSIBILE	16	4	**20**	***6%***	24	2	**26**	***6%***	32	3	**35**	***9%***	**72**	**9**	**81**	***7,2%***
IRRICEVIBILE	6	3	**9**	***3%***			**0**	***0%***	5		**5**	***1%***	**11**	**3**	**14**	***1,2%***
IMPROCEDIBILE	14	1	**15**	***5%***	25	4	**29**	***7%***	22	2	**24**	***6%***	**61**	**7**	**68**	***6,1%***
DIFETTO DI GIURISDIZIONE	5	4	**9**	***3%***	3	5	**8**	***2%***	6	5	**11**	***3%***	**14**	**14**	**28**	***2,5%***
C. M. C.	20	3	**23**	***7%***	25	1	**26**	***6%***	17		**17**	***5%***	**62**	**4**	**66**	***5,9%***
RINUNZIA AL RICORSO	13		**13**	***4%***			**0**	***0%***	1		**1**	***0%***	**14**	**0**	**14**	***1,2%***
S. D. I.	45	2	**47**	***14%***	36	2	**38**	***9%***	43	2	**45**	***12%***	**124**	**6**	**130**	***11,6%***
ESTINTO	1		**1**	***0%***	3	1	**4**	***1%***	3	1	**4**	***1%***	**7**	**2**	**9**	***0,8%***
TOTALE SENTENZE	**284**	**49**	**333**		**382**	**33**	**415**		**337**	**37**	**374**		**1.003**	**119**	**1.122**	

TAV. 8 - APPELLI DEPOSITATI NEL 2017

ANNO	PUBBLICATE AL TAR	APPELLI DEPOSITATI	*% APPELLI DEPOSITATI*
SENTENZA	**1.003**	**197**	***19,6%***
SENTENZA BREVE	**119**	**21**	***17,6%***
TOTALE SENTENZE APPELLATE	1.122	**218**	***19,4%***
ORDINANZA CAUTELARE	412	**74**	***18,0%***

Tav. 9 - Esiti provvedimenti del C.D.S. pubblicate nel 2017 riguardanti appelli su sentenze del T.A.R. Puglia - Bari

ESITI DECISIONI					
ESITO	SEZIONE PRIMA	SEZIONE SECONDA	SEZIONE TERZA	TOTALE ESITI 2017	*% sul totale esiti*
ACCOGLIE	12	22	38	72	*32,4%*
RESPINGE	35	31	62	128	*57,7%*
DIFETTO DI GIURISDIZIONE	-	-	-	-	*0,0%*
C.M.C. / S.D.I.	1	2	4	7	*3,2%*
IMPROCEDIBILE	5	3	3	11	*5,0%*
INAMMISSIBILE	-	-	1	1	*0,5%*
IRRICEVIBILE	-	-	1	1	*0,5%*
ESTINTO	1	-	-	1	*0,5%*
ALTRO	-	-	1	1	*0,5%*
TOTALE	**54**	**58**	**110**	**222**	

ESITI ORDINANZE CAUTELARI EMESSE SULLE SENTENZE IMPUGNATE					
ESITO	SEZIONE PRIMA	SEZIONE SECONDA	SEZIONE TERZA	TOTALE ESITI 2016	*% sul totale esiti*
ACCOLTO	5	8	11	24	*38,7%*
RESPINTO	13	8	10	31	*50,0%*
IMPROCEDIBILE	-	1	1	2	*3,2%*
INAMMISSIBILE	-	-	-	-	*0,0%*
ALTRO	5	-	-	5	*8,1%*
TOTALE	**23**	**17**	**22**	**62**	

Tav. 10 - Esiti odinanze cautelari del C.D.S. pubblicate nel 2017 e riguardanti appelli su ordinanze del T.A.R. Puglia - Bari

ESITO	SEZIONE PRIMA	SEZIONE SECONDA	SEZIONE TERZA	TOTALE ESITO 2017	% sul totale esiti
ACCOLTO	11	16	6	33	41,3%
RESPINTO	16	17	10	43	53,8%
IMPROCEDIBILE	4	0	0	4	5,0%
INAMMISSIBILE	0	0	0	0	0,0%
ALTRO	0	0	0	0	0,0%
TOTALE	31	33	16	80	